

Deliberazione della Giunta Regionale 6 maggio 2019, n. 8-8872

Nuove disposizioni inerenti la figura del "Responsabile di struttura delle RSA". Modifiche alle DD.G.R. n. 45-4248 del 30.07.2012 e D.G.R. 85-6287 del 2/8/13. Revoca delle DD.G.R.: n. 35-9199 del 14.07.2008, n. 13-799 del 15.10.2010, n. 11-5951 del 17.06.2013 e dell'Allegato C della D.G.R. 52-409 del 26/07/2010.

A relazione dell'Assessore Pentenero:

Premesso che:

- con D.G.R. 30.03.2005, n. 17-15226 *“Il nuovo modello integrato di assistenza residenziale socio-sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficienti. Modifiche e integrazioni alla D.G.R. n. 51-11389 del 23.12.2003 “D.P.C.M. 29.11.2001, Allegato 1, Punto 1.C. Applicazione Livelli Essenziali di Assistenza all'area dell'integrazione socio-sanitaria”, in ottemperanza alla previsione dell'art. 6, 1c, lett. B) D.M. 21.05.2001 n. 308, era stata prevista nell'Allegato 1, punto A) “Centri di responsabilità – Responsabile di Struttura” la figura del Responsabile di Struttura con il compito di organizzare complessivamente le attività della struttura. Il provvedimento prevedeva altresì per tale figura, oltre al possesso di comprovati requisiti di professionalità, l'obbligatorietà della frequenza di un apposito corso di formazione, ovvero di aggiornamento, definito sulla base di uno standard formativo determinato dalla Regione Piemonte;*
- con D.G.R. 14.07.2008 n. 35-9199 *“D.G.R. 30 marzo 2005, n. 17-15226, relativa al nuovo modello integrato di assistenza residenziale socio-sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficienti - Presa d'atto del profilo del Direttore di Comunità Socio-Sanitaria e definizione delle modalità attuative dei relativi percorsi formativi” è stato approvato, in attuazione del sopraccitato Allegato 1, punto A) della D.G.R. n. 17-15226, lo standard formativo del profilo di Direttore di Comunità socio-sanitaria, secondo procedure e modalità previste dal sistema regionale della formazione professionale;*
- in relazione al fabbisogno rilevato sul territorio, sono stati quindi attivati due canali formativi: uno destinato in generale a chi intendesse svolgere tale funzione di direttore purchè in possesso di un titolo di laurea, e uno di riqualifica a moduli brevi destinato in via transitoria a chi già stava svolgendo alla data di entrata in vigore della D.G.R. suddetta la funzione in questione e fosse in possesso di determinati requisiti formativi e di anzianità;
- con D.G.R. 26.07.2010, n. 52-409 *“L.R. 8/01/2004, n. 1 - Approvazione delle linee guida riguardanti le attività formative per gli operatori dei servizi sociali e socio-sanitari finanziate dalle Province con fondi regionali (Direttiva socio assistenziale) – Biennio formativo 2010/2012” sono stati, nell'Allegato C), ulteriormente definiti i criteri per l'accesso ai corsi per Direttore di Comunità socio-sanitaria per occupati in deroga-ore per gli anni formativi 2010/ 2011 e 2011/2012;*
- con D.G.R. 15.10.2010, n. 13-799 *“DD.G.R. 30/03/2005, n. 17-15226; 14/07/2008, n. 35-9199; 26/07/2010, n. 52-409. Approvazione deroga ai requisiti di accesso ai corsi per Direttore di Comunità Socio – Sanitaria destinati agli occupati e proroga del termine previsto per la conclusione della fase transitoria” è stato prorogato il termine conclusivo della fase transitoria e sono stati approvati, nell'Allegato A, ulteriori criteri di accesso ai corsi di riqualificazione per Direttore di Comunità socio-sanitaria per occupati in deroga-ore, sulla base degli esiti forniti dalle Province in relazione alle ricognizioni effettuate presso i presidi socio-sanitari per anziani non autosufficienti;*

- con D.G.R. 30.07.2012, n. 45-4248 e s.m.i. *“Il nuovo modello integrato di assistenza residenziale e semiresidenziale socio-sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficienti. Modifica D.G.R. n. 25-12129 del 14.09.09 e D.G.R. n. 35-9199 del 14.07.08. Revoca precedenti deliberazioni”* è stata revocata la DGR 17/2005 e quindi, tra l’altro, ridefinita, nell’All. 1, punto 4.1, la figura del “responsabile di struttura”, denominata “Direttore di Comunità socio-sanitaria”, prevedendo per la stessa il possesso del titolo di cui alla citata D.G.R. n. 35-9199/2008, ovvero l’aver maturato un’esperienza almeno triennale di direzione di strutture socio-sanitarie o sanitarie, con l’obbligo, in tal caso, di partecipare a corsi di riqualifica per Direttore di Comunità socio-sanitaria per occupati in deroga-ore;

- con D.G.R. 17.06.2013, n. 11-5951 *“Nuove disposizioni in merito alla formazione del profilo del Direttore di Comunità socio sanitaria in servizio, nella funzione e modifica della D.G.R. n. 35-9199 del 14 luglio 2008”* è stato aggiornato, nell’Allegato B, il profilo standard del Direttore di Comunità socio-sanitaria e ne sono stati ridefiniti, nell’Allegato A, i moduli formativi in deroga-ore.

Considerato che sull’impianto formativo della figura professionale in questione, peraltro oggetto di ripetuti interventi normativi per rispondere alle effettive esigenze del territorio, sono state in più occasioni rilevate numerose criticità e pertanto, nel febbraio 2018 con nota n. 58 del 12/2/2018, sono stati sospesi i relativi corsi di formazione, fino all’adozione di una nuova deliberazione in materia, al fine di rivedere le regole di accesso alla funzione, tenuto conto delle responsabilità che tale ruolo comporta e dei fabbisogni rilevati.

Rilevato che, dal confronto con il territorio, è sorta la necessità che il ruolo di responsabile di struttura, in quanto figura manageriale avente il compito estremamente delicato di assicurare il controllo dell’organizzazione nel suo complesso, la qualità dei servizi erogati, l’economicità della gestione e la verifica dei risultati raggiunti, possa essere affidato dall’ente titolare della gestione del presidio a personale di propria fiducia e già operante in ruoli di responsabilità, anche al fine di garantire la continuità del servizio.

Ritenuto, pertanto, opportuno ridefinire nuovi requisiti e funzioni inerenti il responsabile di struttura, tenuto conto delle peculiarità della funzione manageriale afferente alla figura in esame, superando la necessità del possesso del titolo di Direttore di Comunità socio-sanitaria ai sensi della DGR 35-9199/08 e s.m.i., fatto salvo che l’aver acquisito tale titolo consente comunque di ricoprire tale ruolo.

Rilevato che si rende, quindi, necessario modificare la DGR 30.07.2012, n. 45-4248 e la D.G.R. 85-6287 del 2/8/2013, prevedendo di sostituire il punto 4.1 dell’Allegato 1 “Responsabile di struttura” con il seguente:

“I soggetti gestori di servizi residenziali alla persona devono garantire, fra le condizioni minime organizzative, la presenza del Responsabile di Struttura.

La presenza del Responsabile di Struttura deve essere garantita a tempo pieno per le strutture con posti letto R.S.A. autorizzati pari o superiori a 120; per le strutture con numero di posti letto autorizzati inferiore la presenza può essere garantita anche parzialmente, proporzionalmente al numero di posti letto autorizzati.

L’incarico di Responsabile di Struttura, per strutture autorizzate con meno di 120 p.l. di R.S.A., può essere assegnato per un massimo di tre strutture con al massimo 150 p.l. complessivi.

Al Responsabile di Struttura sono affidati i compiti di organizzazione generale delle attività, nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti, ed in particolare:

- è responsabile della gestione generale della Struttura ivi compreso il budget assegnato, nel rispetto delle spese autorizzate e della verifica di ogni aspetto qualitativo e quantitativo delle prestazioni socio-assistenziali, socio-sanitarie e complementari fruite dagli ospiti;
- organizza e gestisce sotto la propria responsabilità tutte le risorse umane operanti nella Struttura, realizzando il necessario raccordo e armonizzazione delle diverse componenti prestazionali, con l'obiettivo di raggiungere ottimali livelli qualitativi dei Servizi e attività rivolte agli ospiti;
- intrattiene i rapporti della residenza con i servizi sociali territoriali e con ogni altra amministrazione pubblica e privata in ordine all'attività socio-sanitaria svolta;
- è responsabile dell'equipe multidisciplinare interna alla struttura e coordina il collegamento con le U.V.G. in relazione all'elaborazione, alla gestione e al monitoraggio dei P.A.I. nei casi dove non sia presente il Direttore Sanitario;
- è responsabile dell'applicazione delle norme vigenti in ambito socio-sanitario residenziale, tra le quali quelle in materia di sicurezza, di privacy, di sicurezza alimentare, etc.;
- promuove accordi di collaborazione e convenzioni tra la residenza ed Enti pubblici e privati esterni anche nell'ottica di integrazione della Struttura con il territorio ove è ubicata e di miglioramento della qualità della vita degli ospiti accolti.

Il Responsabile di Struttura deve essere in possesso del titolo di Direttore di Comunità socio-sanitaria ai sensi della DGR 35-9199/08, conseguito in esito al superamento del relativo corso entro il 2018, oppure dei seguenti requisiti che debbono sussistere cumulativamente:

- diploma di laurea;
- esperienza almeno triennale presso strutture e/o organizzazioni con compiti di responsabilità nel coordinamento organizzativo e/o gestionale.”

Ritenuto, altresì, di precisare che laddove viene citata la figura del Direttore di Comunità socio-sanitaria si deve intendere Responsabile di struttura così come definito nel presente provvedimento.

Ritenuto, infine, di revocare le DD.G.R. n. 35-9199 del 14.07.2008 e s.m.i., n. 13-799 del 15.10.2010, n. 11-5951 del 17.06.2013 e l'allegato C) della D.G.R. n. 52-409 del 26.07.2010.

Tutto ciò premesso e considerato;

visto il D.M. 21.05.2001, n. 308 “Regolamento concernente “Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328”;

vista la Legge regionale 08.01.2004, n. 1 e s.m.i. “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”;

vista la D.G.R. 14.09.2009, n. 25-12129 e s.m.i. “Requisiti e procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture socio sanitarie”;

vista la D.G.R. 30.07.2012, n. 45-4248 e s.m.i. “Il nuovo modello integrato di assistenza residenziale e semiresidenziale socio-sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficienti. Modifica D.G.R. n. 25-12129 del 14.09.09 e D.G.R. n. 35-9199 del 14.07.08. Revoca precedenti deliberazioni”;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

la Giunta Regionale, all'unanimità,

delibera

- di modificare la D.G.R. 30.07.2012, n. 45-4248 e la D.G.R. 85-6287 del 2/8/2013 prevedendo di sostituire il punto 4.1 dell'Allegato 1 "Responsabile di struttura" con il seguente:

"I soggetti gestori di servizi residenziali alla persona devono garantire, fra i requisiti minimi organizzativi, la presenza del Responsabile di Struttura.

La presenza del Responsabile di Struttura deve essere garantita a tempo pieno per le strutture con posti letto R.S.A. autorizzati pari o superiori a 120; per le strutture con numero di posti letto autorizzati inferiore la presenza può essere garantita anche parzialmente, proporzionalmente al numero di posti letto autorizzati.

L'incarico di Responsabile di Struttura, per strutture autorizzate con meno di 120 p.l. di R.S.A., può essere assegnato per un massimo di tre strutture con al massimo 150 p.l. complessivi.

Al Responsabile di Struttura sono affidati i compiti di organizzazione generale delle attività, nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti, ed in particolare:

- *è responsabile della gestione generale della Struttura ivi compreso il budget assegnato nel rispetto delle spese autorizzate e della verifica di ogni aspetto qualitativo e quantitativo delle prestazioni socio-assistenziali, socio-sanitarie e complementari fruite dagli ospiti;*

- *organizza e gestisce sotto la propria responsabilità tutte le risorse umane operanti nella Struttura, realizzando il necessario raccordo e armonizzazione delle diverse componenti prestazionali, con l'obiettivo di raggiungere ottimali livelli qualitativi dei Servizi e attività rivolte agli ospiti;*

- *intrattiene i rapporti della residenza con i servizi sociali territoriali e con ogni altra amministrazione pubblica e privata in ordine all'attività socio-sanitaria svolta;*

- *è responsabile dell'equipe multidisciplinare interna alla struttura e coordina il collegamento con le U.V.G. in relazione all'elaborazione, alla gestione e al monitoraggio dei P.A.I. nei casi dove non sia presente il Direttore Sanitario;*

- *è responsabile dell'applicazione delle norme vigenti in ambito socio-sanitario residenziale, tra le quali quelle in materia di sicurezza, di privacy, di sicurezza alimentare, etc.;*

- *promuove accordi di collaborazione e convenzioni tra la residenza ed Enti pubblici e privati esterni anche nell'ottica di integrazione della Struttura con il territorio ove è ubicata e di miglioramento della qualità della vita degli ospiti accolti.*

Il Responsabile di Struttura deve essere in possesso del titolo di Direttore di Comunità socio-sanitaria ai sensi della DGR 35-9199/08, conseguito in esito al superamento del relativo corso entro il 2018, oppure dei seguenti requisiti che debbono sussistere cumulativamente:

- *diploma di laurea;*
- *esperienza almeno triennale presso strutture sanitarie/socio-sanitarie e/o organizzazioni nell'ambito delle attività socio-assistenziali-sanitarie con compiti di responsabilità nel coordinamento organizzativo e/o gestionale."*

- di precisare che laddove viene citata la figura del Direttore di Comunità socio-sanitaria si deve intendere Responsabile di struttura così come definito nel presente provvedimento:

- di revocare le DD.G.R. n. 35-9199 del 14.07.2008, n. 13-799 del 15.10.2010, n. 11-5951 del 17.06.2013 e l'allegato C) della D.G.R. n. 52-409 del 26.07.2010.
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

(omissis)